

UNIONE NOVARESE 2000

Unione dei Comuni di Caltignaga - Fara Novarese - Briona

Deliberazione n. 81

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA dell'UNIONE

Oggetto: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. E ART. 31, L. N. 183/2010.

L'anno **duemilasedici** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **17.30** nella sala Giunta del Comune di Caltignaga, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
1	GARONE RAFFAELLA Presidente	X	-
2	BORIANI MAURIZIO Assessore	X	-
3	PROLO ENNIO Assessore	X	-
	Totale n.	3	-

Partecipa alla riunione il Vicesegretario dell'Unione, Dott.ssa Elena Tacca, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 28 del vigente Statuto.

Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto, Magliano Manuela per il Comune di Caltignaga.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, la dott.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.U. n. 81 del 12/12/2016

OGGETTO: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. E ART. 31, L. N. 183/2010.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- il Segretario dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti ha formulato espressa richiesta del versamento dei diritti derivanti dal rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa aventi quale parte i quattro Enti, costituenti voce di retribuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 37, CCNL del 16 maggio 2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, comma 1, lett. "g.";
- l'Ufficio finanziario dell'Ente ha comunicato di essere in difficoltà nel valutare la richiesta, sussistendo diverse posizioni sul punto, come recentemente normato con l'art. 10, comma 2 bis, d.l. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni con l. 11/08/2014 n. 114, da parte della giurisprudenza contabile e di quella di merito ma di avere prudentemente accantonato le somme in discorso, le quali non derivano comunque dalla fiscalità degli Enti, bensì sono di volta in volta versate dalle controparti contrattuali;
- in particolare, detta norma recita: "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale (...), è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";
- al riguardo si è pronunciata la Corte dei Conti, sezione autonomie, con il parere n. 21/SEZAUT/2015/QMIG depositato il 24/06/2015, escludendo la possibilità di procedere alla liquidazione dei diritti ai segretari comunali, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni: che il segretario sia inquadrato nella fascia professionale "c"; che il segretario operi in Ente privo di dirigenza;
- d'altra parte, i giudici di merito in varie circostanze si sono pronunciati in senso contrario, condannando i Comuni al versamento dei diritti di segreteria; al riguardo possono essere citate le sentenze del Giudice del lavoro di Milano n. 1539/2016 e n. 2516/2016, nonché la sentenza del Giudice del lavoro di Busto Arsizio, n. 305/2016, tutte a favore dei segretari comunali ricorrenti;
- sulla questione emergono anche i dubbi espressi dalla Corte costituzionale, la quale nella sentenza n. 25 del 07/04/2016, dichiara che la norma sopra richiamata si applica "ai segretari dei Comuni senza dirigenti (...) attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito";
- trascorso il termine assegnato per il pagamento, il segretario con missiva n. prot. 6936 del 30/11/2016, ha ritenuto di convocare l'Ente innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di effettuare un tentativo di conciliazione;

RITENUTO che sia utile per l'Ente accettare il confronto innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di ricercare una possibile soluzione che ponga al riparo l'Unione e gli Enti ad essa aderenti dai rischi di soccombenza in una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro, con conseguenti aggravii in termini di spese legali, interessi, ecc.;

VERIFICATO che la procedura in discorso consente una rapida definizione dell'eventuale accordo fra le parti, atteso che, in presenza di un'istanza correttamente formulata, entro 20 giorni dalla richiesta o dalla ricezione dell'istanza, la controparte può depositare le proprie memorie con le contro-difese ed eventuali domande in via riconvenzionale e nei successivi 10 giorni la D.P.L. deve convocare le parti dinanzi alla commissione o sottocommissione di conciliazione, per poi, entro 30

giorni dalla convocazione, esperire il tentativo di conciliazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, rilasciato dal Responsabile dell'Area finanziaria;

PROPONE

1. Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il Responsabile del Servizio finanziario a rappresentare l'Ente innanzi alla Commissione che esperirà il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 31 della L. n. 183/2010, conferendogli mandato di conciliare la questione, in presenza di elementi sufficienti a garantire gli Enti dal pagamento di danni o interessi di sorta e purché non vi siano spese a carico della fiscalità dei quattro Enti, e di sottoscrivere l'eventuale verbale di conciliazione;

2. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 u.c. D. Lgs. 267/2000.

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 49, comma 1, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 81 del 12/12/2016 ai sensi del comma 1° dell'art. 49 del D. LGS. 267/2000.

Lì 12/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca
FIRMATO

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed il conseguente parere favorevole rilasciato dal competente responsabile di servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

SUCCESSIVAMENTE, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Dott.ssa Raffaella Garone*

IL VICESEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott.ssa Elena Tacca*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Novarese 2000 per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 15/12/2016

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL VICESEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott.ssa Elena Tacca*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 15/12/2016

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*
